

Gazzetta ufficiale

L 156

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
19 giugno 2009

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 522/2009 della Commissione, del 18 giugno 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..	1
Regolamento (CE) n. 523/2009 della Commissione, del 18 giugno 2009, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	3
Regolamento (CE) n. 524/2009 della Commissione, del 18 giugno 2009, recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008	7
Regolamento (CE) n. 525/2009 della Commissione, del 18 giugno 2009, recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008	9
Regolamento (CE) n. 526/2009 della Commissione, del 18 giugno 2009, recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del burro per la 7 ^a gara parziale nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 186/2009.....	10
Regolamento (CE) n. 527/2009 della Commissione, del 18 giugno 2009, recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del latte scremato in polvere per la 5 ^a gara parziale nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 310/2009.....	11

Regolamento (CE) n. 528/2009 della Commissione, del 18 giugno 2009, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2009 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame	12
Regolamento (CE) n. 529/2009 della Commissione, del 18 giugno 2009, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2009 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine	14
Regolamento (CE) n. 530/2009 della Commissione, del 18 giugno 2009, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2009 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame	16
Regolamento (CE) n. 531/2009 della Commissione, del 18 giugno 2009, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2009 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele	18
Regolamento (CE) n. 532/2009 della Commissione, del 18 giugno 2009, relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2009 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1383/2007 per il pollame originario della Turchia	20
Regolamento (CE) n. 533/2009 della Commissione, del 18 giugno 2009, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	21
Regolamento (CE) n. 534/2009 della Commissione, del 18 giugno 2009, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95	24


II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Consiglio

2009/472/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 6 aprile 2009, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica islamica di Mauritania a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE** 26



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 522/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	CL	55,0
	MA	32,7
	MK	41,2
	TR	56,3
	ZZ	46,3
0707 00 05	MK	29,2
	TR	141,0
	ZZ	85,1
0709 90 70	TR	112,7
	ZZ	112,7
0805 50 10	AR	57,3
	BR	104,3
	TR	64,0
	ZA	66,6
	ZZ	73,1
0808 10 80	AR	119,9
	BR	73,5
	CL	76,3
	CN	100,3
	NZ	109,0
	US	120,0
	UY	49,5
	ZA	83,5
	ZZ	91,5
0809 10 00	TR	163,1
	US	174,4
	ZZ	168,8
0809 20 95	TR	401,6
	ZZ	401,6
0809 30	MA	405,8
	TR	166,2
	US	203,1
	ZZ	258,4
0809 40 05	AU	289,7
	CL	108,6
	ZZ	199,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 523/2009 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 2009****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XVI, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) L'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che le restituzioni possano essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o

dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

- (4) Le restituzioni all'esportazione per la Repubblica dominicana sono state differenziate per tenere conto del dazio doganale ridotto applicato alle importazioni nell'ambito del contingente tariffario d'importazione di cui al memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana ⁽²⁾, approvato con decisione 98/486/CE del Consiglio ⁽³⁾. Essendo cambiata la situazione di mercato nella Repubblica dominicana, ora caratterizzata da un'accresciuta concorrenza per il latte scremato in polvere, il contingente non viene più utilizzato integralmente. Al fine di incoraggiare il pieno utilizzo del contingente, occorre abolire la differenziazione delle restituzioni all'esportazione per la Repubblica dominicana.
- (5) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione ⁽⁴⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.

⁽³⁾ GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 19 giugno 2009

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 30 31 9100	L20	EUR/100 kg	10,43	0402 29 19 9900	L20	EUR/100 kg	35,00
0401 30 31 9400	L20	EUR/100 kg	16,34	0402 29 99 9100	L20	EUR/100 kg	35,20
0401 30 31 9700	L20	EUR/100 kg	18,02	0402 29 99 9500	L20	EUR/100 kg	37,40
0401 30 39 9100	L20	EUR/100 kg	10,43	0402 91 10 9370	L20	EUR/100 kg	3,48
0401 30 39 9400	L20	EUR/100 kg	16,34	0402 91 30 9300	L20	EUR/100 kg	4,11
0401 30 39 9700	L20	EUR/100 kg	18,02	0402 91 99 9000	L20	EUR/100 kg	20,56
0401 30 91 9100	L20	EUR/100 kg	20,56	0402 99 10 9350	L20	EUR/100 kg	8,94
0401 30 99 9100	L20	EUR/100 kg	20,56	0402 99 31 9300	L20	EUR/100 kg	10,43
0401 30 99 9500	L20	EUR/100 kg	30,26	0403 90 11 9000	L20	EUR/100 kg	22,80
0402 10 11 9000	L20	EUR/100 kg	22,80	0403 90 13 9200	L20	EUR/100 kg	22,80
0402 10 19 9000	L20	EUR/100 kg	22,80	0403 90 13 9300	L20	EUR/100 kg	31,81
0402 10 99 9000	L20	EUR/100 kg	22,80	0403 90 13 9500	L20	EUR/100 kg	33,02
0402 21 11 9200	L20	EUR/100 kg	22,80	0403 90 13 9900	L20	EUR/100 kg	35,00
0402 21 11 9300	L20	EUR/100 kg	31,81	0403 90 33 9400	L20	EUR/100 kg	31,81
0402 21 11 9500	L20	EUR/100 kg	33,02	0403 90 59 9310	L20	EUR/100 kg	10,43
0402 21 11 9900	L20	EUR/100 kg	35,00	0403 90 59 9340	L20	EUR/100 kg	16,34
0402 21 17 9000	L20	EUR/100 kg	22,80	0403 90 59 9370	L20	EUR/100 kg	18,02
0402 21 19 9300	L20	EUR/100 kg	31,81	0404 90 21 9120	L20	EUR/100 kg	19,45
0402 21 19 9500	L20	EUR/100 kg	33,02	0404 90 21 9160	L20	EUR/100 kg	22,80
0402 21 19 9900	L20	EUR/100 kg	35,00	0404 90 23 9120	L20	EUR/100 kg	22,80
0402 21 91 9100	L20	EUR/100 kg	35,20	0404 90 23 9130	L20	EUR/100 kg	31,81
0402 21 91 9200	L20	EUR/100 kg	35,38	0404 90 23 9140	L20	EUR/100 kg	33,02
0402 21 91 9350	L20	EUR/100 kg	35,71	0404 90 23 9150	L20	EUR/100 kg	35,00
0402 21 99 9100	L20	EUR/100 kg	35,20	0404 90 81 9100	L20	EUR/100 kg	22,80
0402 21 99 9200	L20	EUR/100 kg	35,38	0404 90 83 9110	L20	EUR/100 kg	22,80
0402 21 99 9300	L20	EUR/100 kg	35,71	0404 90 83 9130	L20	EUR/100 kg	31,81
0402 21 99 9400	L20	EUR/100 kg	37,40	0404 90 83 9150	L20	EUR/100 kg	33,02
0402 21 99 9500	L20	EUR/100 kg	38,01	0404 90 83 9170	L20	EUR/100 kg	35,00
0402 21 99 9600	L20	EUR/100 kg	40,38	0405 10 11 9500	L20	EUR/100 kg	63,41
0402 21 99 9700	L20	EUR/100 kg	41,69	0405 10 11 9700	L20	EUR/100 kg	65,00
0402 29 15 9200	L20	EUR/100 kg	22,80				
0402 29 15 9300	L20	EUR/100 kg	31,81				
0402 29 15 9500	L20	EUR/100 kg	33,02				
0402 29 19 9300	L20	EUR/100 kg	31,81				
0402 29 19 9500	L20	EUR/100 kg	33,02				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0405 10 19 9500	L20	EUR/100 kg	63,41	0406 30 39 9500	L04	EUR/100 kg	4,62
0405 10 19 9700	L20	EUR/100 kg	65,00		L40	EUR/100 kg	5,77
0405 10 30 9100	L20	EUR/100 kg	63,41	0406 30 39 9700	L04	EUR/100 kg	4,96
0405 10 30 9300	L20	EUR/100 kg	65,00		L40	EUR/100 kg	6,20
0405 10 30 9700	L20	EUR/100 kg	65,00	0406 30 39 9930	L04	EUR/100 kg	5,31
0405 10 50 9500	L20	EUR/100 kg	63,41		L40	EUR/100 kg	6,64
0405 10 50 9700	L20	EUR/100 kg	65,00	0406 30 39 9950	L04	EUR/100 kg	5,11
0405 10 90 9000	L20	EUR/100 kg	67,38		L40	EUR/100 kg	6,39
0405 20 90 9500	L20	EUR/100 kg	59,45	0406 40 50 9000	L04	EUR/100 kg	12,47
0405 20 90 9700	L20	EUR/100 kg	61,83		L40	EUR/100 kg	15,59
0405 90 10 9000	L20	EUR/100 kg	78,71	0406 40 90 9000	L04	EUR/100 kg	13,82
0405 90 90 9000	L20	EUR/100 kg	65,00		L40	EUR/100 kg	17,28
0406 10 20 9640	L04	EUR/100 kg	11,78	0406 90 13 9000	L04	EUR/100 kg	17,58
	L40	EUR/100 kg	14,72		L40	EUR/100 kg	21,98
0406 10 20 9650	L04	EUR/100 kg	9,82	0406 90 15 9100	L04	EUR/100 kg	18,17
	L40	EUR/100 kg	12,27		L40	EUR/100 kg	22,71
0406 10 20 9830	L04	EUR/100 kg	7,03	0406 90 17 9100	L04	EUR/100 kg	18,17
	L40	EUR/100 kg	8,79		L40	EUR/100 kg	22,71
0406 10 20 9850	L04	EUR/100 kg	6,85	0406 90 21 9900	L04	EUR/100 kg	17,60
	L40	EUR/100 kg	8,56		L40	EUR/100 kg	22,00
0406 20 90 9913	L04	EUR/100 kg	8,54	0406 90 23 9900	L04	EUR/100 kg	15,93
	L40	EUR/100 kg	10,68		L40	EUR/100 kg	19,91
0406 20 90 9915	L04	EUR/100 kg	11,61	0406 90 25 9900	L04	EUR/100 kg	15,53
	L40	EUR/100 kg	14,51		L40	EUR/100 kg	19,41
0406 20 90 9917	L04	EUR/100 kg	12,34	0406 90 27 9900	L04	EUR/100 kg	14,06
	L40	EUR/100 kg	15,42		L40	EUR/100 kg	17,58
0406 20 90 9919	L04	EUR/100 kg	13,79	0406 90 32 9119	L04	EUR/100 kg	13,02
	L40	EUR/100 kg	17,24		L40	EUR/100 kg	16,28
0406 30 31 9730	L04	EUR/100 kg	5,29	0406 90 35 9190	L04	EUR/100 kg	18,63
	L40	EUR/100 kg	6,61		L40	EUR/100 kg	23,29
0406 30 31 9930	L04	EUR/100 kg	5,69	0406 90 35 9990	L04	EUR/100 kg	18,63
	L40	EUR/100 kg	7,11		L40	EUR/100 kg	23,29
0406 30 31 9950	L04	EUR/100 kg	5,17	0406 90 37 9000	L04	EUR/100 kg	17,58
	L40	EUR/100 kg	6,46		L40	EUR/100 kg	21,98
				0406 90 61 9000	L04	EUR/100 kg	20,31
					L40	EUR/100 kg	25,39

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 63 9100	L04	EUR/100 kg	19,93	0406 90 86 9200	L04	EUR/100 kg	17,30
	L40	EUR/100 kg	24,91		L40	EUR/100 kg	21,63
0406 90 63 9900	L04	EUR/100 kg	19,93	0406 90 86 9400	L04	EUR/100 kg	17,60
	L40	EUR/100 kg	24,91		L40	EUR/100 kg	22,00
0406 90 69 9910	L04	EUR/100 kg	19,56	0406 90 86 9900	L04	EUR/100 kg	18,12
	L40	EUR/100 kg	24,45		L40	EUR/100 kg	22,65
0406 90 73 9900	L04	EUR/100 kg	16,20	0406 90 87 9300	L04	EUR/100 kg	15,89
	L40	EUR/100 kg	20,25		L40	EUR/100 kg	19,86
0406 90 75 9900	L04	EUR/100 kg	16,61	0406 90 87 9400	L04	EUR/100 kg	15,61
	L40	EUR/100 kg	20,76		L40	EUR/100 kg	19,51
0406 90 76 9300	L04	EUR/100 kg	14,65	0406 90 87 9951	L04	EUR/100 kg	16,12
	L40	EUR/100 kg	18,31		L40	EUR/100 kg	20,15
0406 90 76 9400	L04	EUR/100 kg	16,41	0406 90 87 9971	L04	EUR/100 kg	16,12
	L40	EUR/100 kg	20,51		L40	EUR/100 kg	20,15
0406 90 76 9500	L04	EUR/100 kg	15,02	0406 90 87 9973	L04	EUR/100 kg	15,82
	L40	EUR/100 kg	18,77		L40	EUR/100 kg	19,78
0406 90 78 9100	L04	EUR/100 kg	16,53	0406 90 87 9974	L04	EUR/100 kg	16,85
	L40	EUR/100 kg	20,66		L40	EUR/100 kg	21,06
0406 90 78 9300	L04	EUR/100 kg	15,87	0406 90 87 9975	L04	EUR/100 kg	16,50
	L40	EUR/100 kg	19,84		L40	EUR/100 kg	20,63
0406 90 79 9900	L04	EUR/100 kg	13,22	0406 90 87 9979	L04	EUR/100 kg	15,93
	L40	EUR/100 kg	16,53		L40	EUR/100 kg	19,91
0406 90 81 9900	L04	EUR/100 kg	16,41	0406 90 88 9300	L04	EUR/100 kg	13,82
	L40	EUR/100 kg	20,51		L40	EUR/100 kg	17,28
0406 90 85 9930	L04	EUR/100 kg	18,12	0406 90 88 9500	L04	EUR/100 kg	13,52
	L40	EUR/100 kg	22,65		L40	EUR/100 kg	16,90
0406 90 85 9970	L04	EUR/100 kg	16,61				
	L40	EUR/100 kg	20,76				

Le destinazioni sono definite come segue:

L20: Tutte le destinazioni, tranne:

- paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein e Stati Uniti d'America;
- territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra.
- le destinazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

L04: Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (*), Montenegro ed ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.

L40: Tutte le destinazioni, tranne:

- paesi terzi: L04, Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Città del Vaticano), Stati Uniti d'America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Sudafrica;
- territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;
- i territori europei che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro: Gibilterra.
- le destinazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

(*) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

REGOLAMENTO (CE) N. 524/2009 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 2009****recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, prevede un procedimento di gara permanente.
- (2) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'espor-

tazione per taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno fissare l'importo massimo della restituzione all'esportazione per il periodo di gara che termina il 16 giugno 2009.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2004, per il periodo di gara che ha termine il 16 giugno 2009, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui rispettivamente all'articolo 1, lettere a) e b), e all'articolo 2 di detto regolamento è quello indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.

ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto	Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura	Importo massimo della restituzione all'esportazione per le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 619/2008
Burro	ex 0405 10 19 9700	70,00
Butteroil	ex 0405 90 10 9000	84,50

REGOLAMENTO (CE) N. 525/2009 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 2009****recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, prevede un procedimento di gara permanente.
- (2) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'espor-

tazione per taluni prodotti agricoli ⁽³⁾ e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno fissare l'importo massimo della restituzione all'esportazione per il periodo di gara che termina il 16 giugno 2009.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di gara che ha termine il 16 giugno 2009, l'importo massimo della restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui all'articolo 1, lettera c), e all'articolo 2, di detto regolamento è di 25,80 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.

REGOLAMENTO (CE) N. 526/2009 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 2009****recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del burro per la 7^a gara parziale nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 186/2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 186/2009 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto una gara permanente per l'acquisto all'intervento di burro fino al 31 agosto 2009, nel rispetto delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 105/2008 della Commissione, del 5 febbraio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro ⁽³⁾.

(2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 105/2008, in funzione delle offerte ricevute per le

gare parziali occorre fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere di non procedere all'aggiudicazione.

(3) Tenendo conto delle offerte ricevute per la 7^a gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 7^a gara parziale indetta nell'ambito della gara permanente per l'acquisto all'intervento di burro di cui al regolamento (CE) n. 186/2009, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 16 giugno 2009, il prezzo massimo di acquisto è fissato a 220,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 64 del 10.3.2009, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 32 del 6.2.2008, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 527/2009 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 2009****recante fissazione del prezzo massimo di acquisto del latte scremato in polvere per la 5ª gara parziale nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 310/2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 310/2009 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto una gara permanente per l'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere fino al 31 agosto 2009, nel rispetto delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 214/2001, in funzione delle offerte ricevute per le gare

parziali occorre fissare un prezzo massimo di acquisto o decidere di non procedere all'aggiudicazione.

- (3) Tenendo conto delle offerte ricevute per la 5ª gara parziale, occorre fissare un prezzo massimo di acquisto.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 5ª gara parziale indetta nell'ambito della gara permanente per l'acquisto all'intervento di latte scremato in polvere di cui al regolamento (CE) n. 310/2009, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 16 giugno 2009, il prezzo massimo di acquisto è fissato a 167,90 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 97 del 16.4.2009, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100.

REGOLAMENTO (CE) N. 528/2009 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 2009****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2009 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 per il pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(1) Il regolamento (CE) n. 533/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore del pollame.

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

(2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2009 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2009 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2009.

visto il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.⁽³⁾ GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dell'1.7.2009-30.9.2009 (%)
P1	09.4067	1,996875
P2	09.4068	3,853812
P3	09.4069	0,881057
P4	09.4070	18,867924

REGOLAMENTO (CE) N. 529/2009 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 2009****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2009 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2009.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 539/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine.
- (2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2009 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alle domande di titoli di importazione presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2007 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2009 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.⁽³⁾ GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dell'1.7.2009-30.9.2009 (%)
E2	09.4401	33,640907

REGOLAMENTO (CE) N. 530/2009 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 2009****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2009 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1385/2007 per il pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2009 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che

misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande.

- (2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2009 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2009 riguardano, per alcuni contingenti, quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2009 a norma del regolamento (CE) n.1385/2007 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2009, sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.7.2009-30.9.2009 (%)	Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1.10.2009-31.12.2009 (kg)
1	09.4410	0,527539	—
2	09.4411	(¹)	3 825 000
3	09.4412	0,563656	—
4	09.4420	0,761626	—
5	09.4421	4,484381	—
6	09.4422	0,80776	—

(¹) Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

REGOLAMENTO (CE) N. 531/2009 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 2009****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2009 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di gestione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2009 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2009 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2009, sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dal 1.7.2009-30.9.2009 (%)	Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1.10.2009-31.12.2009 (kg)
IL1	09.4092	(¹)	284 480
IL2	09.4091	(²)	420 000

(¹) Non pertinente: le domande riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili.

(²) Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

REGOLAMENTO (CE) N. 532/2009 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 2009****relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2009 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1383/2007 per il pollame originario della Turchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1383/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari della Turchia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1383/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l'importazione di prodotti del settore del pollame.

- (2) Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di giugno 2009 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2009 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4103 a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2009, sono pari a 750 000 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 309 del 27.11.2007, pag. 34.

REGOLAMENTO (CE) N. 533/2009 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 2009****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera p), elencati nell'allegato I, parte XVI, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, dello stesso regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi ⁽²⁾ indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Conformemente all'articolo 14, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base interessati per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per gli stessi prodotti esportati allo stato naturale.
- (4) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a quello stesso prodotto esportato senza essere trasformato.
- (5) Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione a tali restituzioni. Per evitare questa circostanza appare quindi necessario adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di tassi di restituzione specifici per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che dovrebbe consentire di raggiungere questi due obiettivi.
- (6) L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, nel fissare il tasso di restituzione, si tenga conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente applicabili in tutti gli Stati membri conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o ai prodotti equiparati.
- (7) Conformemente all'articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, a condizione che detto latte e la caseina con esso fabbricata rispondano a determinati requisiti.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato ⁽³⁾ autorizza la fornitura di burro e crema a prezzo ridotto alle industrie che fabbricano talune merci.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.⁽³⁾ GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1.

- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2009.

Per la Commissione

Heinz ZOUREK

Direttore generale per le Imprese e l'industria

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 19 giugno 2009 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ⁽¹⁾

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):		
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	22,80	22,80
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):		
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005	37,48	37,48
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	35,00	35,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):		
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005	65,00	65,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	66,52	66,52
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	65,00	65,00

⁽¹⁾ I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti

- paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, stati della Uniti d'America e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;
- territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d'Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita un controllo effettivo;
- territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.
- le destinazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 534/2009 DELLA COMMISSIONE**del 18 giugno 2009****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei

settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 18 giugno 2009 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	105,0	0	BR
		106,4	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	112,9	2	BR
		98,6	6	AR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	200,0	30	BR
		220,7	24	AR
		270,2	9	CL
0207 14 50	Petti di pollo, congelati	191,9	6	BR
0207 14 60	Cosce di pollo, congelate	112,0	9	BR
		99,4	13	AR
0207 25 10	Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate	223,4	0	BR
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	230,2	20	BR
		229,8	20	CL
0408 11 80	Tuorli	368,7	0	AR
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	348,3	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	257,7	9	BR
3502 11 90	Ovoalbumina essiccata	555,5	0	AR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2009

relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica islamica di Mauritania a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

(2009/472/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in seguito denominato l'«accordo ACP-CE», in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo ACP-CE sono stati violati.
- (2) Il 20 ottobre 2008 sono state avviate, a norma dell'articolo 96 dell'accordo ACP-CE, consultazioni con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e la Repubblica islamica di Mauritania nel corso delle quali i rappresentanti della giunta militare al potere non hanno presentato proposte né impegni soddisfacenti. Nonostante il periodo supplementare di un mese, non è stato riscontrato alcun nuovo elemento,

DECIDE:

Articolo 1

Le consultazioni avviate con la Repubblica islamica di Mauritania a norma dell'articolo 96 dell'accordo ACP-CE sono concluse.

Articolo 2

Le misure specificate nella lettera che figura nell'allegato sono adottate quali misure appropriate ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo ACP-CE.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione cessa di produrre effetti il 6 aprile 2011. Essa è riesaminata con periodicità almeno semestrale attraverso missioni congiunte di monitoraggio della presidenza dell'Unione europea e della Commissione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. POSPÍŠIL

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

ALLEGATO

PROGETTO DI LETTERA

Signor Generale,

L'Unione europea attribuisce grande importanza agli elementi essenziali elencati nell'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in seguito denominato l'«accordo ACP-CE», concernente il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto, sui quali si fonda il partenariato ACP-CE.

In tale spirito, l'Unione europea ha immediatamente condannato il colpo di Stato militare del 6 agosto 2008 e ha ripetutamente lanciato un appello al rispetto della democrazia e del quadro istituzionale legale istituito dal 2007. In applicazione dell'articolo 96 dell'accordo ACP-CE, considerando che il colpo di Stato costituisce una violazione seria degli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dello stesso accordo, l'Unione europea ha avviato un dialogo politico con il potere insediato che ha condotto all'apertura di consultazioni volte ad esaminare la situazione nonché le possibili soluzioni consensuali ai fini del rapido ripristino dell'ordine costituzionale.

In esito alla riunione di apertura delle consultazioni, svoltasi a Parigi il 20 ottobre 2008, l'Unione europea non ha potuto rilevare proposte soddisfacenti della parte mauritana. In uno spirito di apertura al dialogo e consapevoli della complessità della situazione politica mauritana, l'Unione europea ha inizialmente proposto di lasciare aperte le consultazioni per un mese, segnalando che la presentazione da parte mauritana di una soluzione potenzialmente soddisfacente avrebbe consentito di svolgere una nuova riunione di consultazione. Ha inoltre informato gli Stati ACP e la parte mauritana che, in mancanza di nuovi elementi, le consultazioni sarebbero state concluse e sarebbero state adottate misure appropriate.

Nel corso di diverse riunioni sotto la presidenza dell'Unione africana, l'Unione europea e le cinque organizzazioni internazionali che hanno formato un gruppo di contatto internazionale sulla Mauritania hanno individuato chiaramente gli elementi essenziali di una soluzione politica consensuale della crisi.

Il gruppo di contatto internazionale si è di nuovo riunito il 28 gennaio 2009, alla vigilia dell'effettiva attuazione delle sanzioni individuali decise dall'Unione africana, e il 20 febbraio 2009, per constatare l'esistenza di diverse proposte di superamento della crisi, tra le quali quella formulata dal potere insediato, che è stata giudicata insufficiente. Il gruppo di contatto internazionale ha invitato le parti mauritane ad avviare un dialogo politico nazionale inclusivo sotto gli auspici del presidente dell'Unione africana al fine di ottenere un ripristino consensuale dell'ordine costituzionale.

Misure appropriate di accompagnamento per un ripristino dell'ordine costituzionale

Sulla scorta degli elementi suesposti, l'Unione europea ha deciso di porre fine al periodo di consultazioni e di adottare le misure appropriate di seguito illustrate, ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo ACP-CE. In considerazione della situazione attuale insoddisfacente e del congelamento già in corso di gran parte della cooperazione, tali misure appropriate mirano a riavviare progressivamente la cooperazione in base ai seguenti parametri sulla via di un ripristino consensuale dell'ordine costituzionale:

- 1) la situazione attuale e le misure immediate;
- 2) una soluzione consensuale per il superamento della crisi conforme agli elementi essenziali proposti dalla comunità internazionale, in particolare la realizzazione, nell'ambito di un dialogo politico inclusivo e aperto, di un quadro elettorale che consenta lo svolgimento di elezioni presidenziali libere, trasparenti e rappresentative, organizzate da istituzioni credibili, sotto l'egida di un governo neutro;
- 3) l'applicazione concreta e irreversibile della summenzionata soluzione per il superamento della crisi;
- 4) il completo ripristino in Mauritania dell'ordine costituzionale. Tale situazione si verificherà allorché sarà al potere un capo di Stato legittimo e la Costituzione sarà in vigore e verrà rispettata.

1) Situazione attuale e misure immediate

Sono adottate le misure di seguito illustrate. Le misure restrittive in materia di cooperazione non incideranno sugli aiuti umanitari, né sul sostegno diretto alla popolazione e alla società civile mauritana.

Il dialogo politico previsto nell'ambito dell'articolo 8 dell'accordo ACP-CE sarà mantenuto con tutte le parti mauritane parallelamente con le misure appropriate che figurano nell'articolo 2, paragrafo 5, dell'allegato VII dell'accordo ACP-CE. Tale dialogo sarà condotto in collaborazione con il gruppo di contatto internazionale sulla Mauritania e potrà intensificarsi non appena sarà accettata una soluzione consensuale per il ripristino dell'ordine costituzionale.

- A. L'attuazione dei progetti in corso e del programma indicativo nazionale del decimo FES, fatte salve le summenzionate eccezioni e modifiche, rimane subordinata all'eventuale ripresa graduale della cooperazione alle condizioni sopra esposte.
- B. La Commissione europea si riserva il diritto di riassumere immediatamente le funzioni di ordinatore nazionale del FES.
- C. Nella misura in cui il monitoraggio della situazione in evoluzione e delle decisioni di politica settoriale applicate dalle autorità al potere, di fatto e non di diritto, incidono sulla cooperazione ancora in corso, e nella speranza di un'eventuale ripresa della cooperazione a seguito di una soluzione per il superamento della crisi che possa essere accettata dalla comunità internazionale, i servizi della Commissione continueranno a partecipare al dialogo, condotto a livello tecnico, sulle politiche settoriali in Mauritania, senza tuttavia che tale dialogo possa essere considerato un riconoscimento della legalità del potere insediato dopo il colpo di Stato del 6 agosto 2008.
- D. I pagamenti relativi ai contratti già in corso saranno onorati conformemente alle pertinenti decisioni di finanziamento. Trattasi dei seguenti progetti:
- strade Rosso — Boghé e Kaedi — Gouaraye nonché l'assistenza tecnica al ministero dei Trasporti,
 - progetto di riqualificazione dell'oasi di Adrar; chiusura degli impegni in corso,
 - fondo Acqua: prosecuzione dei tre contratti in corso,
 - fondo Energia: prosecuzione dei contratti in corso,
 - programma di sostegno all'ordinatore nazionale: misure necessarie per la chiusura del programma,
 - programma regionale solare: continuazione dei contratti in corso in Mauritania,
 - programma di sostegno alla società civile: continuazione delle attività relative alla governance nel quadro degli inviti a presentare proposte gestiti direttamente dalla Commissione europea,
 - programma di sostegno all'ente nazionale manutenzione stradale (ENER): prosecuzione dei contratti limitata agli impegni contrattuali in corso,
 - contratto di sovvenzionamento nel quadro della dotazione B regionale per la riqualificazione di zone inondate nel bacino del fiume Senegal,
 - sostegno alle autorità locali (FES escluso): progetto di miglioramento della gestione comunale delle acque di Nouakchott e partenariato per il sostegno al sistema scolastico del comune di Boustilla,
 - progetto di bonifica Zazou (FES escluso, cofinanziamento alle ONG).
- E. Potranno essere firmati nuovi contratti, conformi alle convenzioni di finanziamento, per i seguenti programmi:
- pubblicazione degli inviti locali a presentare proposte nel campo «Interlocutori non statali e democrazia e diritti umani» (FES escluso). Gli inviti a presentare proposte a favore delle autorità locali rimangono invece sospesi,
 - attuazione del progetto di sostegno alla gestione dei flussi migratori a valere su fondi regionali ACP del nono FES,

- attuazione del progetto «Sostegno al ritorno dei rifugiati», coordinato e armonizzato con l'ufficio Aiuti umanitari della Commissione europea (ECHO), a condizione tuttavia che la situazione in Mauritania ne consenta la realizzazione e che siano rispettate le clausole contrattuali stabilite.

F. Potranno essere presentati nuovi progetti nei campi seguenti:

- nell'ambito della prospettata risposta alla crisi alimentare tramite il ricorso alla dotazione B regionale del decimo FES, potrà essere programmato un intervento specifico a favore della popolazione per un importo di 2 080 000 EUR, realizzato da un'organizzazione internazionale e/o un'ONG, escludendo che l'attività compunti forme di sostegno diretto all'amministrazione o allo Stato ovvero alle sue agenzie,
- programmazione della dotazione destinata alla Mauritania nel quadro del nuovo «Strumento alimentare» e della linea tematica «Sicurezza alimentare», tramite progetti di sostegno all'agricoltura che potranno essere realizzati da organizzazioni internazionali o da organizzazioni non governative,
- il programma indicativo nazionale del decimo FES fissava un importo indicativo di 40 milioni di EUR per il sostegno di bilancio. Tale progetto non potrà essere presentato prima del ripristino completo dell'ordine costituzionale di cui al punto 4, e purché vengano soddisfatti i requisiti generali di ammissibilità relativi all'attuazione di questo tipo di programma,
- tuttavia, l'importo indicativo del programma è ridotto a 25 milioni di EUR. Dei 15 milioni di EUR disimpegnati, 10 milioni di EUR saranno iscritti in riserva per un eventuale sostegno ad elezioni nel quadro di una soluzione costituzionale della crisi conforme alle richieste della comunità internazionale. I restanti 5 milioni di EUR saranno iscritti in riserva, tra l'altro, per far fronte a eventuali crisi umanitarie conseguenti alla crisi determinata dal colpo di Stato del 6 agosto 2008,
- fa eccezione il programma di sostegno alla gestione dei flussi migratori, previsto dal programma indicativo nazionale e dotato di 8 milioni di EUR, che verrà eccezionalmente presentato prima dell'eventuale ripresa della cooperazione sulla base di obiettivi e di priorità da definire.

2) Soluzione consensuale accettata

Tale situazione implica l'esistenza di un accordo effettivo con le parti mauritane come illustrato nell'introduzione al punto 2.

G. Verranno sbloccati i progetti seguenti:

- porto minerario di Nouadhibou: negoziazione e firma del contratto per il rifacimento del porto nella misura consentita dalla normativa vigente e dall'esito della gara. Poiché la data limite di esecuzione di questo progetto, non prorogabile, è fissata al 31 dicembre 2011, esiste un rischio reale di perdita del finanziamento del progetto stesso (45 milioni di EUR). La Commissione studierà tutte le possibilità per ridurre al minimo tale rischio che aumenta con il passare del tempo,
- riprogrammazione di un progetto di rimozione dei relitti navali dal porto di Nouadhibou a seguito del trasferimento al decimo FES, a decorrere dal 31 dicembre 2008, dei fondi Stabex a tal fine destinati (23 milioni di EUR). Se non si fosse verificato il colpo di Stato, si sarebbe dovuto firmare un contratto relativo a tale intervento entro la fine del 2008. Le procedure di riprogrammazione e la presentazione del nuovo progetto cominceranno immediatamente affinché si possa passare il più rapidamente possibile alla fase di attuazione non appena la situazione politica lo consentirà (accettazione della soluzione consensuale),
- pubblicazione degli inviti locali a presentare proposte a favore delle autorità locali precedentemente sospesi.

3) Attuazione della soluzione per il superamento della crisi

Tale situazione implica l'attuazione irreversibile della soluzione consensuale per il superamento della crisi illustrata nell'introduzione al punto 3.

H. Verranno riprese ulteriori attività di cooperazione, tra cui ad esempio:

- l'eventuale sostegno e l'eventuale osservazione di nuove elezioni,

- la prosecuzione dell'attuazione del programma di sostegno alla giustizia,
- l'attuazione del programma europeo di rafforzamento delle istituzioni e dei servizi degli enti locali,
- l'attuazione di tutti i programmi e progetti firmati o previsti nell'ambito dell'ottavo e del nono FES ma non ancora oggetto di contratti.

4) Completo ripristino dell'ordine costituzionale

- I. Il completo ripristino in Mauritania dell'ordine costituzionale consentirà di revocare, a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera a), quarto comma, dell'accordo di ACP-CE, tutte le restrizioni sopra elencate. Sarà allora possibile attuare integralmente il programma indicativo del decimo FES (156 milioni di EUR), pur tenendo conto di eventuali esigenze di revisione di tale programma motivate dalle ripercussioni sociali, economiche e politiche del colpo di Stato del 6 agosto 2008.

Monitoraggio delle misure appropriate

L'Unione europea continuerà a seguire attentamente l'evolversi della situazione in Mauritania e potrà appoggiare, se del caso, l'applicazione di una soluzione politica consensuale della crisi, nella misura in cui tale soluzione sarà fondata sugli elementi essenziali sopra citati, secondo le richieste della comunità internazionale. Saranno organizzate a tal fine missioni periodiche di monitoraggio.

L'Unione europea si riserva la facoltà di esaminare e rivedere le summenzionate misure per tener conto di eventuali sviluppi della situazione in Mauritania.

Voglia gradire, signor Generale, i nostri distinti saluti.

Per la Commissione
José Manuel BARROSO

Per il Consiglio
J. POSPÍŠIL

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 2009

concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea

(2009/473/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità ha negoziato con la Repubblica di Guinea un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Guinea in materia di pesca.
- (2) A seguito di tali negoziati, il 20 dicembre 2008 è stato siglato un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.
- (3) L'accordo di pesca del 28 marzo 1983 tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Repubblica di Guinea, dall'altra, dovrà essere abrogato dal nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.
- (4) Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi comunitarie, è indispensabile che il nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca sia applicato quanto prima. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria, a decorrere dal 1° gennaio 2009, del protocollo siglato allegato al nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.
- (5) È nell'interesse della Comunità approvare l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca.
- (6) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità

europea e la Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012, con riserva di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo.

Il testo di tale accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo le modalità seguenti:

a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna 15 unità

Francia 11 unità

Italia 2 unità

b) pescherecci con lenze a canna:

Spagna 8 unità

Francia 4 unità

2. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di autorizzazione presentate da altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 1 notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Repubblica di Guinea secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare ⁽¹⁾, fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante modalità di applicazione ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio ⁽²⁾, e, successivamente a tale data, secondo le modalità previste da dette norme di applicazione.

⁽¹⁾ GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2009.

Per il Consiglio
Il presidente
V. TOŠOVSKÝ

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE**relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea***A. Lettera del governo della Repubblica di Guinea*

Egregio signore,

esprimo la mia soddisfazione per il consenso raggiunto dai negoziatori della Repubblica di Guinea e della Comunità europea sull'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica di Guinea e la Comunità europea, nonché su un protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria e sui relativi allegati.

L'esito di tale negoziato, che rappresenta un'evoluzione positiva del precedente accordo, rafforzerà le nostre relazioni in materia di pesca e istituirà un vero e proprio quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e responsabile nelle acque della Guinea. A tale proposito Le propongo di avviare parallelamente le procedure di approvazione e di ratifica dei testi dell'accordo, del protocollo e del relativo allegato e delle appendici, in conformità delle procedure vigenti nella Repubblica di Guinea e nella Comunità europea, necessarie ai fini della loro entrata in vigore.

Al fine di evitare l'interruzione delle attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque della Guinea e con riferimento all'accordo e al protocollo siglati il 20 dicembre 2008, che stabiliscono le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012, mi prego informarLa che il governo della Repubblica di Guinea è disposto ad applicare a titolo provvisorio l'accordo e il protocollo a decorrere dal 1° gennaio 2009, in attesa della loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 19 dell'accordo, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, la prima rata della contropartita finanziaria, fissata all'articolo 2 del protocollo, dovrà essere versata anteriormente al 30 novembre 2009.

La prego di confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

B. Lettera della Comunità europea

Egregio signore,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Egregio signore,

esprimo la mia soddisfazione per il consenso raggiunto dai negoziatori della Repubblica di Guinea e della Comunità europea sull'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica di Guinea e la Comunità europea, nonché su un protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria e sui relativi allegati.

L'esito di tale negoziato, che rappresenta un'evoluzione positiva del precedente accordo, rafforzerà le nostre relazioni in materia di pesca e istituirà un vero e proprio quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e responsabile nelle acque della Guinea. A tal proposito Le propongo di avviare parallelamente le procedure di approvazione e di ratifica dei testi dell'accordo, del protocollo e del relativo allegato e delle appendici, in conformità delle procedure vigenti nella Repubblica di Guinea e nella Comunità europea, necessarie ai fini della loro entrata in vigore.

Al fine di evitare l'interruzione delle attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque della Guinea e con riferimento all'accordo e al protocollo siglati il 20 dicembre 2008, che stabiliscono le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012, mi prego informarLa che il governo della Repubblica di Guinea è disposto ad applicare a titolo provvisorio l'accordo e il protocollo a decorrere dal 1° gennaio 2009, in attesa della loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 19 dell'accordo, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, la prima rata della contropartita finanziaria, fissata all'articolo 2 del protocollo, dovrà essere versata anteriormente al 30 novembre 2009.

La prego di confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.»

Mi prego confermarLe l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA
tra la Repubblica di Guinea e la Comunità europea

LA REPUBBLICA DI GUINEA,

di seguito denominata «Guinea»,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

di seguito denominata «Comunità»,

di seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e la Guinea, in particolare nell'ambito dell'accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni;

CONSIDERANDO il desiderio di entrambe le parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche attraverso la cooperazione;

TENUTO CONTO delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, di seguito denominata «ICCAT»;

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995;

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine;

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente;

DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo sulla politica settoriale della pesca adottata dal governo della Guinea e a identificare le modalità atte a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo;

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie nelle acque della Guinea e per il sostegno della Comunità all'instaurazione di una pesca responsabile in tali acque;

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la costituzione e lo sviluppo di società miste con la partecipazione di imprese delle due parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

— la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini della promozione di una pesca responsabile nelle zone di pesca della Guinea, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca in Guinea,

— le condizioni per l'accesso dei pescherecci comunitari alle zone di pesca della Guinea,

— la cooperazione relativa alle modalità di controllo delle attività alieutiche nelle zone di pesca della Guinea, al fine di garantire l'osservanza delle succitate condizioni, l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

— le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) «autorità guineane», il ministero della Pesca;
- b) «autorità comunitarie», la Commissione europea;
- c) «zona di pesca della Guinea», le acque soggette alla giurisdizione della Guinea in materia di pesca. Le navi comunitarie potranno svolgere attività di pesca ai sensi del presente accordo unicamente nelle zone in cui la pesca è autorizzata dalla normativa della Guinea;
- d) «peschereccio», qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi;
- e) «nave comunitaria», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;
- f) «commissione mista», una commissione composta da rappresentanti della Comunità e della Guinea, le cui funzioni sono descritte all'articolo 10 del presente accordo;
- g) «trasbordo», il trasferimento, in parte o per intero, del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in porto e/o in rada;
- h) «circostanze anomale», circostanze diverse dai fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti, tali da impedire l'esercizio dell'attività di pesca nelle acque della Guinea;
- i) «marittimi ACP», qualsiasi marittimo che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell'accordo di Cotonou. I marittimi della Guinea sono, in questo senso, marittimi ACP;
- j) «la sorveglianza», il Centro nazionale di sorveglianza e di protezione della pesca (CNSP);
- k) «la delegazione», la delegazione della Commissione europea in Guinea;

l) «armatore», ogni persona giuridicamente responsabile di un peschereccio;

m) «autorizzazione di pesca», il diritto a esercitare attività di pesca in un periodo determinato, in una data zona o per un dato tipo di pesca, in conformità delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 3

Principi e obiettivi alla base dell'applicazione del presente accordo

1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle zone di pesca della Guinea, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte operanti in tali acque, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca.

2. Le parti si impegnano ad applicare i principi del dialogo e della concertazione preliminare, in particolare con riguardo all'attuazione della politica settoriale della pesca, da un lato, e alle politiche e misure comunitarie atte ad incidere sul settore della pesca in Guinea, dall'altro.

3. Le parti cooperano altresì per la realizzazione, sia congiunta che unilaterale, di valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo.

4. Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità dei principi di corretta gestione economica e sociale, nell'intento di promuovere la crescita occupazionale in Guinea e nel rispetto dello stato delle risorse alieutiche.

5. In particolare, l'ingaggio di marittimi ACP a bordo delle navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di occupazione e professione.

Articolo 4

Cooperazione in campo scientifico

1. Nel periodo di applicazione dell'accordo la Comunità e la Guinea si adopereranno al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca della Guinea.

2. Le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito delle competenti organizzazioni internazionali di pianificazione e gestione della pesca e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo per adottare, se del caso a seguito di una riunione scientifica e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.

3. Le parti si impegnano a consultarsi, sia direttamente, anche a livello sub-regionale, sia nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche dell'Atlantico e a cooperare nell'ambito delle ricerche scientifiche pertinenti.

Articolo 5

Accesso delle navi comunitarie alle zone di pesca della Guinea

1. La Guinea si impegna ad autorizzare le navi comunitarie a praticare attività di pesca nella propria zona di pesca in conformità del presente accordo, compreso il protocollo e il relativo allegato.

2. Le attività di pesca contemplate dal presente accordo sono soggette alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Guinea. Le autorità guineane notificano alla Commissione qualsiasi modifica della suddetta legislazione. Fatte salve le disposizioni eventualmente concordate tra le parti, le navi comunitarie sono tenute a conformarsi a tali modifiche della regolamentazione entro un termine di un mese decorrente dalla loro notifica.

3. La Guinea si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari ai fini dell'effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo concernenti il controllo delle attività di pesca. Le navi comunitarie cooperano con le autorità guineane preposte al controllo della pesca.

4. La Comunità si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo nonché la legislazione che disciplina l'esercizio della pesca nelle acque soggette alla giurisdizione della Guinea, in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Articolo 6

Condizioni per l'esercizio della pesca — Clausola di esclusiva

1. Possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca della Guinea solo le navi comunitarie in possesso di un'autorizzazione valida di pesca, rilasciata dalla Guinea in virtù del presente accordo e del relativo protocollo.

2. Il ministero può rilasciare alle navi comunitarie autorizzazioni di pesca per categorie di pesca non contemplate dal vi-

gente protocollo e per la pesca sperimentale. Tuttavia, il rilascio di tali autorizzazioni è subordinato al parere favorevole delle parti.

3. La procedura per il rilascio delle autorizzazioni di pesca, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell'allegato del protocollo.

Articolo 7

Contropartita finanziaria

1. La Comunità versa alla Guinea una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita unica è definita sulla base delle due componenti seguenti:

- a) l'accesso delle navi comunitarie alle acque e alle risorse alieutiche della Guinea; e
- b) il sostegno finanziario fornito dalla Comunità per l'attuazione di una politica nazionale della pesca basata su una pesca responsabile e sullo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque della Guinea.

2. La componente della contropartita finanziaria menzionata al paragrafo 1, lettera b), è stabilita in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti in conformità delle disposizioni del protocollo, che dovranno essere conseguiti nell'ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo della Guinea, e della programmazione annuale e pluriennale per l'attuazione di tale politica.

3. La contropartita finanziaria versata dalla Comunità è pagata annualmente secondo le modalità stabilite nel protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo riguardanti eventuali modifiche dell'importo della contropartita stessa per i seguenti motivi:

- a) circostanze anomale;
- b) riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;
- c) aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;
- d) riesame congiunto delle condizioni relative al sostegno finanziario all'attuazione della politica settoriale della pesca in Guinea, quando i risultati della programmazione annuale e pluriennale constatati dalle parti lo giustificano;

- e) denuncia del presente accordo ai sensi dell'articolo 15;
- f) sospensione dell'applicazione del presente accordo ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 8

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile

1. Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle azioni che possono essere attuate a questo scopo.
2. Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni su tecniche e attrezzi da pesca, metodi di conservazione e processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.
3. Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.
4. Le parti promuovono, in particolare, la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune, nel rigoroso rispetto della legislazione vigente in Guinea e nella Comunità.

Articolo 9

Cooperazione amministrativa

Nell'intento di garantire l'efficacia delle misure di gestione e di conservazione delle risorse alieutiche, le parti contraenti:

- pongono in essere, per quanto di loro competenza, una cooperazione amministrativa volta a garantire il rispetto, da parte delle loro navi, delle disposizioni del presente accordo e della normativa della Guinea in materia di pesca marittima,
- cooperano al fine di prevenire e contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, in particolare mediante lo scambio di informazioni e una stretta cooperazione amministrativa.

Articolo 10

Commissione mista

1. È istituita una commissione mista incaricata di sorvegliare e controllare l'applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:
 - a) controlla l'esecuzione, l'interpretazione e la corretta applicazione dell'accordo, nonché la risoluzione delle controversie;

- b) esamina e valuta l'esecuzione del contributo dell'accordo di partenariato per l'attuazione della politica settoriale della pesca della Guinea;
- c) assicura il coordinamento sulle questioni di comune interesse in materia di pesca;
- d) funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo;
- e) riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;
- f) definisce le condizioni per l'esercizio della pesca conformemente alle disposizioni del protocollo;
- g) stabilisce le modalità pratiche della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 9 del presente accordo;
- h) svolge qualsiasi altra funzione ad essa affidata dalle parti di comune accordo, anche in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e di cooperazione amministrativa.

2. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente in Guinea e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 11

Zona geografica di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio della Guinea e alle acque soggette alla giurisdizione guineana.

Articolo 12

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di quattro anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovato per ulteriori periodi della medesima durata, salvo denuncia in conformità dell'articolo 15.

Articolo 13

Composizione delle controversie

Le parti contraenti si consultano in caso di controversia in merito all'interpretazione e/o all'applicazione del presente accordo.

*Articolo 14***Sospensione**

1. L'applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all'applicazione delle relative disposizioni. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti si consultano al fine di risolvere in via amichevole la controversia fra loro insorta.

2. L'ammontare della contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

*Articolo 15***Denuncia**

1. Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di circostanze anomale, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse dalla Guinea alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2. La parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare l'accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

3. L'invio della notifica di cui al paragrafo 2 comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

4. L'ammontare della contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 per l'anno in cui prende effetto la denuncia dell'accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

*Articolo 16***Protocollo e allegato**

Il protocollo e l'allegato formano parte integrante del presente accordo.

*Articolo 17***Disposizioni applicabili del diritto nazionale**

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque della Guinea sono disciplinate dalla normativa applicabile in Guinea, salvo diversa disposizione dell'accordo e del presente protocollo, compresi l'allegato e le relative appendici.

*Articolo 18***Abrogazione**

Il presente accordo abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, del 28 marzo 1983.

*Articolo 19***Entrata in vigore**

Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne a tal fine necessarie.

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012*Articolo 1***Periodo di applicazione e possibilità di pesca**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 e per un periodo di quattro anni, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sono fissate, per le specie altamente migratorie (specie elencate nell'allegato 1 della Convenzione delle Nazioni unite del 1982), nel modo seguente:

— tonniere congelatrici con reti a circuizione: 28 unità,

— pescherecci con lenze a canna: 12 unità.

2. A partire dal secondo anno di applicazione del presente protocollo e a seguito della valutazione congiunta dello stato degli stock di gamberetti e della gestione delle attività di pesca della Guinea nella categoria considerata, potranno essere concesse, su base annuale, possibilità di pesca per le navi da traino adibite alla cattura dei gamberetti, in ragione di 800 tonnellate di stazza lorda (tsl) per trimestre, alle seguenti condizioni:

— l'attuazione di una gestione trasparente dell'accesso alla pesca dei gamberetti e segnatamente dello sforzo di pesca esercitato dalle flotte nazionali e straniere sulla specie considerata. A tal fine, anteriormente al 31 ottobre di ogni anno, la Guinea trasmette una tabella riepilogativa dello sforzo di pesca messo in atto su questa specie nelle acque guineane,

— l'attuazione di un piano di sorveglianza, monitoraggio e controllo nelle acque guineane,

— l'analisi scientifica dello stato delle risorse e dei risultati delle campagne scientifiche, i cui risultati saranno comunicati ogni anno contestualmente ai dati relativi allo sforzo di pesca.

Le condizioni di pesca per la categoria considerata saranno definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle autorizzazioni di pesca, e comunque prima del pagamento della quota aggiuntiva della contropartita finanziaria annua stabilita in funzione dell'aumento delle possibilità di pesca previsto all'articolo 2 del presente protocollo.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

4. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca della Guinea soltanto se sono in possesso di un'autorizzazione valida di pesca rilasciata dalla Guinea nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato del protocollo stesso.

*Articolo 2***Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento**

1. La contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, comprende da un lato un importo annuo di 325 000 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 5 000 tonnellate annue e, dall'altro, un importo specifico annuo di 125 000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca della Guinea. Tale importo specifico fa parte integrante della contropartita finanziaria unica ⁽¹⁾ definita all'articolo 7 dell'accordo.

Nel caso in cui vengano concesse possibilità di pesca supplementari in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, la contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo comprende inoltre, per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, un importo annuo di 300 000 EUR, proporzionale all'aumento delle possibilità di pesca.

Agli importi di cui sopra va aggiunto un contributo specifico della Comunità pari a 600 000 EUR per il primo anno, 400 000 EUR per il secondo anno e 300 000 EUR per gli anni successivi, destinato al rafforzamento del sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza nelle zone di pesca guineane, per consentire alla Guinea di dotarsi di un sistema di sorveglianza satellitare entro il 30 giugno 2010. Esso è gestito secondo le disposizioni previste all'articolo 7 del presente protocollo.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente protocollo.

3. La somma degli importi di cui al paragrafo 1 (1 050 000 EUR per il primo anno e, se del caso, 1 150 000 EUR per il secondo anno e 1 050 000 EUR per gli anni successivi) è pagata annualmente dalla Comunità durante il periodo di applicazione del presente protocollo ⁽²⁾. Tali importi non pregiudicano eventuali modifiche delle possibilità di pesca o la concessione di nuove possibilità di pesca che possono essere decise in conformità delle disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

⁽¹⁾ All'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 1, primo comma, va aggiunto l'importo dei contributi previsti al capitolo II del presente allegato, versati direttamente alla Guinea e stimati a 118 000 EUR/anno, al netto delle tasse relative al contributo per la sorveglianza e la ricerca.

⁽²⁾ All'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 1, primo comma, va aggiunto l'importo dei contributi previsti al capitolo II del presente allegato, versati direttamente alla Guinea e stimati a 118 000 EUR/anno, al netto delle tasse relative al contributo per la sorveglianza e la ricerca.

4. Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi comunitarie nelle zone di pesca della Guinea supera il quantitativo di riferimento, l'importo della contropartita finanziaria annuale è aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare catturata. Tuttavia, l'importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 3 (vale a dire 1 050 000 EUR per il primo anno ed, eventualmente, 1 150 000 EUR per il secondo anno e 1 050 000 EUR per gli anni successivi). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

5. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 30 novembre 2009 per il primo anno ed entro il 1o febbraio per gli anni successivi.

6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, l'assegnazione di tali fondi è stabilita nell'ambito della legge finanziaria della Guinea, salvo per quanto riguarda il contributo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del presente protocollo, ed è pertanto di esclusiva competenza delle autorità guineane.

7. I pagamenti previsti dal presente articolo sono versati, il primo anno successivo all'adozione della programmazione dei fondi ad opera delle parti, su un conto unico del Tesoro pubblico aperto presso la Banca centrale della Guinea, i cui riferimenti sono comunicati annualmente dal ministero, salvo per quanto riguarda il contributo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, che sarà versato direttamente su un conto del Centro nazionale di sorveglianza e di protezione della pesca.

Articolo 3

Cooperazione per una pesca responsabile — Cooperazione scientifica

1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque della Guinea, sulla base dei principi di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.

2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo la Comunità e le autorità guineane si adoperano per monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca della Guinea.

3. Le due parti si impegnano a promuovere la cooperazione a livello locale in materia di pesca responsabile, in particolare nell'ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) e di ogni altra organizzazione sub-regionale o internazionale competente.

4. In conformità dell'articolo 4 dell'accordo e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo per adottare di comune accordo, se del caso a seguito di una riunione scientifica eventualmente a livello sub-regionale,

misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie. Tali misure terranno conto delle raccomandazioni e risoluzioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT).

Articolo 4

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del presente protocollo, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse della Guinea. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, *pro rata temporis*.

2. Invece, nel caso in cui le parti decidano di adottare misure che comportino una riduzione delle possibilità di pesca di cui all'articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, *pro rata temporis*.

3. Le parti possono altresì decidere, previa consultazione e di comune accordo, di rivedere la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del presente protocollo in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale redistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla redistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l'adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

Articolo 5

Altre possibilità di pesca

1. Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate all'articolo 1, la Comunità consulterà la Guinea per un'eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2. Le parti possono condurre congiuntamente campagne di pesca sperimentale nelle zone di pesca della Guinea, previo parere della riunione scientifica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del presente protocollo. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, nuove risorse, condizioni ed altri parametri pertinenti.

3. Le parti esercitano le attività di pesca sperimentale secondo i parametri scientifici, amministrativi e finanziari adottati di comune accordo. Le autorizzazioni a praticare la pesca sperimentale sono concesse a titolo di prova, per non più di due campagne della durata di sei mesi, a decorrere dalla data decisa di comune accordo dalle parti.

4. Se le parti giungono alla conclusione che le campagne sperimentali hanno dato risultati positivi, nel rispetto delle esigenze di tutela degli ecosistemi e di conservazione delle risorse biologiche marine, alle navi comunitarie possono essere concesse ulteriori possibilità di pesca per il restante periodo d'applicazione del protocollo, secondo la procedura di concertazione prevista all'articolo 4 e in funzione dello sforzo di pesca ammissibile. In tal caso la contropartita finanziaria è maggiorata di conseguenza.

Articolo 6

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria in caso di circostanze anomale

1. In caso di circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) della Guinea, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo.

2. Nei casi previsti al paragrafo 1, la decisione di sospensione è adottata previa consultazione fra le parti, entro un termine di due mesi a decorrere dalla domanda di una delle due parti e a condizione che la Comunità europea abbia versato tutti gli importi dovuti al momento della sospensione.

3. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatano, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e/o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.

4. La validità delle autorizzazioni di pesca concesse alle navi comunitarie, sospesa in concomitanza al pagamento della contropartita finanziaria, è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 7

Promozione di una pesca responsabile nelle acque della Guinea

1. La totalità della contropartita finanziaria e del contributo specifico fissati all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo è destinata ogni anno al sostegno e all'attuazione delle iniziative adottate nell'ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo della Guinea e accordate dalle parti secondo le seguenti modalità.

L'importo corrispondente è gestito dalla Guinea tenendo conto degli obiettivi identificati di comune accordo dalle parti sulla base delle priorità attuali della politica della pesca guineana volta a garantire una gestione sostenibile e responsabile del settore, nonché della programmazione annuale e pluriennale per il conseguimento di tali obiettivi in conformità del successivo paragrafo 2, in particolare in materia di controllo e sorveglianza, gestione delle risorse e miglioramento delle condizioni

sanitarie dei prodotti della pesca e rafforzamento della capacità di controllo delle autorità competenti.

2. Su proposta della Guinea e ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo precedente, dall'entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, la Comunità e la Guinea concordano, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

- a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali saranno utilizzati la quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 e gli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente;
- b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalla Guinea nell'ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate;
- c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

3. Le parti convengono tuttavia che sarà dedicata particolare attenzione all'insieme delle azioni di sostegno al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza della pesca, inclusa la sorveglianza delle acque guineane con mezzi marittimi e aerei, l'attuazione di un sistema di monitoraggio via satellite (VMS) delle navi da pesca, il miglioramento del quadro giuridico e la sua applicazione con riguardo alle infrazioni.

4. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell'utilizzo degli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente deve essere approvata dalle parti nell'ambito della commissione mista.

5. La Guinea procede ogni anno all'assegnazione del valore corrispondente agli importi di cui al paragrafo 1 ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità quanto prima possibile, e comunque anteriormente all'approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo la Guinea notifica alla Comunità l'assegnazione prevista entro il 31 gennaio dell'anno precedente.

6. Se la valutazione congiunta annuale dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea potrà aggiornare l'importo destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale di pesca della Guinea, che rientra nella contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, al fine di adeguare a tali risultati l'ammontare effettivo dei fondi destinati all'attuazione del programma.

7. La Comunità si riserva il diritto di sospendere il pagamento del contributo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del presente protocollo se, in base alla valutazione effettuata in sede di commissione mista, i risultati ottenuti a partire dal primo anno di applicazione del protocollo, salvo circostanze eccezionali e debitamente giustificate, non sono conformi alla programmazione.

Articolo 8

Controversie — Sospensione dell'applicazione del protocollo

1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente protocollo forma oggetto di una consultazione tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, l'applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell'ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione stessa.

4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, *pro rata temporis*, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9

Sospensione dell'applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, la mancata esecuzione dei pagamenti di cui all'articolo 2 da parte della Comunità può dar luogo alla sospensione dell'applicazione del presente protocollo alle condizioni di seguito precisate:

- a) le autorità guineane competenti notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest'ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica;
- b) in mancanza di pagamento o di un'adeguata giustificazione entro il termine previsto all'articolo 2, paragrafo 5, del presente protocollo, le autorità guineane competenti possono sospendere l'applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea;
- c) l'applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 10

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque della Guinea sono disciplinate dalla normativa applicabile in Guinea, salvo diversa disposizione dell'accordo e del presente protocollo, compresi l'allegato e le relative appendici.

Articolo 11

Clausola di riesame

1. Qualora intervengano mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti può chiedere che le disposizioni del protocollo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica.

2. La parte interessata notifica per iscritto all'altra parte l'intenzione di procedere alla revisione delle disposizioni del presente protocollo.

3. Le due parti avviano consultazioni al riguardo entro 60 giorni lavorativi dalla notifica. In caso di mancato accordo in merito alla revisione delle disposizioni, la parte interessata può denunciare il protocollo in conformità dell'articolo 14 del medesimo.

Articolo 12

Abrogazione

Il presente protocollo e i relativi allegati abrogano e sostituiscono il protocollo di pesca in vigore e l'accordo quadro tra la Comunità economica europea e la Guinea relativo alla pesca al largo della costa della Guinea.

Articolo 13

Durata

Il presente protocollo e i relativi allegati si applicano per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2009, salvo denuncia ai sensi dell'articolo 14.

Articolo 14

Denuncia

In caso di denuncia del protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei mesi prima della data in cui la denuncia prende effetto. L'invio della notifica di cui al precedente comma comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo 15

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.

2. Essi si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

ALLEGATO

Condizioni per l'esercizio della pesca tonniere nella zona di pesca della Guinea da parte dei pescherecci della Comunità

CAPITOLO I

FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA

SEZIONE 1

Rilascio delle autorizzazioni di pesca

1. Possono ottenere un'autorizzazione di pesca nella zona di pesca della Guinea soltanto le navi che ne hanno diritto.
2. L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l'esercizio dell'attività di pesca in Guinea. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione guineana, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Guinea nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità, segnatamente per quanto riguarda l'imbarco dei marittimi
3. Le autorità competenti della Comunità presentano per via elettronica al ministero della Pesca della Guinea una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell'accordo; la domanda è trasmessa almeno 30 giorni lavorativi prima della data di validità richiesta.
4. Le domande sono presentate al ministero della Pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell'appendice I. Le autorità guineane prendono tutte le misure necessarie affinché i dati ricevuti nell'ambito della domanda di autorizzazione di pesca siano oggetto di trattamento riservato. Tali dati vengono utilizzati esclusivamente nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di pesca.
5. Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dai seguenti documenti:
 - la prova del pagamento dell'anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda,
 - qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.
6. Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità guineane in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del protocollo.
7. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse relative al contributo per la sorveglianza delle attività di pesca e per la ricerca alieutica e gli oneri per prestazioni di servizi. Le tasse per la sorveglianza e la ricerca saranno applicabili in misura proporzionale alla presenza effettiva nella zona di pesca della Guinea e saranno versate dagli operatori al momento del computo definitivo dei canoni in conformità delle disposizioni della sezione 2 del presente allegato.

Su domanda della Guinea, in attesa della conclusione di un protocollo VMS con la Comunità, quest'ultima fornirà alla Guinea i dati satellitari relativi ai periodi di presenza nella zona di pesca guineana, al fine di stabilire il calcolo dei canoni dovuti dagli armatori a titolo del contributo per la sorveglianza.
8. Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono rilasciate dal ministero della Pesca della Guinea agli armatori o ai loro rappresentanti, tramite la delegazione della Commissione europea in Guinea, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 5.
9. L'autorizzazione è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.
10. Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, l'autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione di pesca a nome di un'altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del protocollo, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

11. L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna l'autorizzazione di pesca annullata al ministero della Pesca della Guinea tramite la delegazione della Commissione europea.
12. La data di inizio di validità della nuova autorizzazione di pesca è quella in cui l'armatore consegna l'autorizzazione di pesca annullata al ministero della Pesca della Guinea. Il trasferimento dell'autorizzazione di pesca è notificato alla delegazione della Commissione europea in Guinea.
13. L'autorizzazione di pesca deve essere sempre tenuta a bordo della nave. La Comunità europea tiene ed aggiorna un elenco provvisorio delle navi per le quali è richiesta un'autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Detto elenco provvisorio è notificato alle autorità guineane subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento. Al ricevimento dell'elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell'anticipo, inviata dalla Commissione europea alle autorità del paese costiero, la nave è iscritta dall'autorità guineana competente in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è notificato alle autorità incaricate del controllo della pesca. In questo caso è inviata all'armatore una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto dell'autorizzazione di pesca fino al rilascio di quest'ultima.
14. Le due parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di autorizzazioni di pesca basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le due parti si accordano per promuovere rapidamente la sostituzione dell'autorizzazione di pesca cartacea con un equivalente elettronico, quale l'elenco delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Guinea.
15. Le parti si impegnano, nell'ambito della commissione mista, a sostituire nel presente protocollo qualsiasi riferimento espresso in «tsl» con «GT» e a modificare, di conseguenza, tutte le relative disposizioni. Tale sostituzione sarà preceduta da opportune consultazioni tecniche tra le parti.

SEZIONE 2

Condizioni per l'autorizzazione di pesca — Canoni e anticipi

1. Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.
2. Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca della Guinea per le tonniere con reti a circuizione e a 25 EUR per i pescherecci con lenze a canna.
3. Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari:
 - 4 025 EUR per tonniere con reti a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 115 tonnellate all'anno,
 - 500 EUR per pescherecci con lenze a canna, corrispondenti ai canoni dovuti per 20 tonnellate all'anno.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, entro il 15 giugno di ogni anno, i quantitativi delle catture effettuate nell'anno precedente, confermati dagli istituti scientifici di cui al seguente punto 5.
5. Il computo definitivo dei canoni dovuti per l'anno n è adottato dalla Commissione europea entro il 31 luglio dell'anno $n + 1$ sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografía), l'IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima) e il CNSHB (Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura). Esso è trasmesso tramite la delegazione della Commissione europea.
6. Detto computo è comunicato contemporaneamente al ministero della Pesca della Guinea e agli armatori.
7. Gli eventuali pagamenti supplementari per le catture eccedenti 115 tonnellate per le tonniere con reti a circuizione e 20 tonnellate per i pescherecci con lenze a canna saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità guineane entro il 31 agosto dell'anno $n + 1$ sul conto previsto alla sezione 1, punto 6, del presente capitolo, sulla base di 35 EUR/t per le tonniere con reti a circuizione e di 25 EUR/t per i pescherecci con lenze a canna.
8. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'ammontare dell'anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l'importo residuo corrispondente non viene rimborsato all'armatore.

CAPITOLO II

ZONE DI PESCA

Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con lenze a canna della Comunità potranno esercitare attività di pesca nelle acque situate oltre le 12 miglia nautiche a partire dalle linee di base o, a seconda dei casi, al di là dell'isobata di 20 metri.

CAPITOLO III

REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

1. Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria nella zona di pesca della Guinea è definita come segue:

- il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca della Guinea e l'uscita dalla stessa, oppure
- il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca della Guinea e un trasbordo e/o uno sbarco in Guinea.

2. Tutte le navi autorizzate ad esercitare attività di pesca nelle acque guineane nell'ambito dell'accordo devono comunicare le loro catture al ministero della Pesca della Guinea ai fini del controllo dei quantitativi catturati, convalidati dagli istituti scientifici competenti secondo la procedura di cui al capitolo I, sezione 2, punto 5, del presente allegato. La comunicazione delle catture è effettuata secondo le modalità di seguito indicate.

2.1. Per ciascun periodo annuale di validità dell'autorizzazione di pesca ai sensi del capitolo I, sezione 2, del presente allegato, le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Gli originali delle dichiarazioni sono trasmessi su supporto fisico al ministero della Pesca della Guinea entro 45 giorni dal termine dell'ultima bordata effettuata nel suddetto periodo. Tali comunicazioni sono inoltre effettuate via fax (+224 30413660) o tramite posta elettronica (cnspkaly@yahoo.fr).

2.2. Le navi dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente al diario di bordo secondo il modello riportato nell'appendice 3. Per i periodi nei quali non si trovavano nella zona di pesca della Guinea, le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura «Fuori dalla zona di pesca della Guinea».

2.3. I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave o dal suo rappresentante legale.

2.4. Le dichiarazioni relative alle catture devono essere affidabili per contribuire al monitoraggio dell'evoluzione degli stock.

3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolo il governo della Guinea si riserva il diritto di sospendere l'autorizzazione di pesca della nave incriminata sino ad espletamento delle necessarie formalità e di applicare all'armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente in Guinea. La Commissione europea e lo Stato membro di bandiera ne vengono informati.

4. Le parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di dichiarazione delle catture basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le parti si accordano per promuovere rapidamente la sostituzione della dichiarazione scritta (logbook) con un file elettronico equivalente.

CAPITOLO IV

TRASBORDI E SBARCHI

Le parti cooperano al fine di migliorare le possibilità di trasbordo e di sbarco nei porti della Repubblica di Guinea.

1. Sbarchi

Le tonniere comunitarie che decidono di sbarcare le loro catture in un porto della Repubblica di Guinea beneficiano, per ogni tonnellata pescata nella zona di pesca della Repubblica di Guinea, di una riduzione di 5 EUR sull'importo del canone indicato al capitolo I, sezione 2, punto 2, del presente allegato.

Un'ulteriore riduzione di 5 EUR è concessa in caso di vendita dei prodotti della pesca ad uno stabilimento di trasformazione della Repubblica di Guinea.

Tale meccanismo si applica a tutte le navi comunitarie fino a concorrenza massima del 50 % del computo definitivo delle catture (quale definito nel capitolo III dell'allegato) a decorrere dal primo anno di applicazione del presente protocollo.

2. Le modalità di applicazione del controllo dei quantitativi sbarcati o trasbordati saranno definite in occasione della prima riunione della commissione mista.

3. Valutazione

Il livello degli incentivi finanziari e la percentuale massima del computo definitivo delle catture saranno adeguati in sede di commissione mista in funzione dell'impatto socio-economico generato dagli sbarchi effettuati nell'anno in questione.

CAPITOLO V

IMBARCO DI MARITTIMI

1. Per la campagna di pesca tonniere nella zona di pesca della Guinea gli armatori si impegnano ad assumere, per almeno il 20 % dell'equipaggio, marittimi originari di paesi ACP, dando la priorità ai marittimi guineani. In caso di inosservanza della suddetta disposizione, gli armatori interessati potranno essere considerati come non aventi titolo al rilascio di un'autorizzazione di pesca da parte della Guinea in conformità della sezione 1 del presente allegato.
2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi della Guinea.
3. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi comunitarie. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.
4. I contratti di lavoro dei marittimi ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.
5. Il salario dei marittimi ACP è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL. Il salario lordo garantito dei marittimi non comunitari imbarcati a bordo delle tonniere congelatrici con reti a circuizione operanti nell'ambito di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la CE e un paese terzo corrisponderà al salario base minimo fissato dalla risoluzione dell'OIL applicabile alla marina mercantile nella convenzione sul lavoro marittimo. Tale salario garantito sarà inserito nei contratti di lavoro. Tuttavia, qualora le disposizioni in materia di salario minimo o di diritti sociali previste dalla convenzione per il settore della pesca risultassero più vantaggiose di quelle della convenzione sul lavoro marittimo, si darà applicazione alla prima delle due convenzioni.
6. I marittimi ingaggiati dalle navi comunitarie devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l'imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

CAPITOLO VI

MISURE TECNICHE

Le navi sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall'ICCAT per la regione per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

CAPITOLO VII

OSSERVATORI

1. Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque della Guinea nell'ambito dell'accordo imbarcano gli osservatori designati dalla competente organizzazione regionale per la pesca (ORP) alle condizioni di seguito precisate.
 - 1.1. Su richiesta delle autorità competenti, le navi comunitarie prendono a bordo un osservatore designato da tali autorità per controllare le catture effettuate nelle acque della Guinea.
 - 1.2. L'autorità competente elabora l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Essa provvede a mantenere aggiornati tali elenchi. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento dell'elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.
 - 1.3. L'autorità competente comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell'osservatore designato per essere preso a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca o almeno 15 giorni prima della data prevista dell'imbarco dell'osservatore.

2. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità guineane competenti, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una nave determinata. Tale richiesta è formulata dall'autorità competente all'atto della notifica del nome dell'osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.
3. Le condizioni dell'imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dall'autorità competente.
4. L'osservatore è imbarcato in un porto scelto dall'armatore all'inizio della prima bordata effettuata nelle zone di pesca della Guinea successivamente alla notifica dell'elenco delle navi designate.
5. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti della sub-regione previsti per l'imbarco degli osservatori.
6. In caso di imbarco in un paese situato al di fuori della sub-regione le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore regionale lascia la zona di pesca regionale, devono essere adottati i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell'osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell'armatore.
7. Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.
8. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque della Guinea, egli svolge le seguenti funzioni:
 - 8.1. osserva le attività di pesca delle navi;
 - 8.2. verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;
 - 8.3. procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;
 - 8.4. prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
 - 8.5. verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca della Guinea riportati nel giornale di bordo;
 - 8.6. verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;
 - 8.7. comunica alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all'attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.
9. Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.
10. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti direttamente inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.
11. Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:
 - 11.1. adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
 - 11.2. rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.
12. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l'osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti con copia alla Commissione europea. L'osservatore firma tale rapporto in presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore scientifico.

13. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell'armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.
14. La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del ministero della Pesca. L'armatore effettua un pagamento di 15 EUR a favore del Centro nazionale di sorveglianza e di protezione della pesca per ogni giornata trascorsa da un osservatore a bordo di una nave.
15. Le parti si consultano quanto prima con i paesi terzi interessati in merito alla definizione di un sistema di osservatori regionali e alla scelta della competente organizzazione regionale per la pesca. In attesa dell'attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nelle acque della Guinea nell'ambito dell'accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalle autorità guineane competenti secondo le modalità di cui sopra.

CAPITOLO VIII

CONTROLLO

1. Conformemente alla sezione 1, punto 13, del presente allegato, la Comunità europea tiene ed aggiorna un elenco provvisorio delle navi per le quali è richiesta un'autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità guineane preposte al controllo della pesca al momento dell'elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.
2. Al ricevimento dell'elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell'anticipo di cui al capitolo I, sezione 2, punto 3, del presente allegato, inviata dalla Commissione europea alle autorità del paese costiero, la nave è iscritta dall'autorità guineana competente in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca. In questo caso l'armatore può ottenere una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto dell'autorizzazione di pesca fino al rilascio di quest'ultima.
3. Entrata e uscita dalla zona
 - 3.1. Le navi comunitarie notificano alle competenti autorità guineane preposte al controllo della pesca, con un anticipo minimo di tre ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca della Guinea, comunicando inoltre i quantitativi totali e le specie presenti a bordo.
 - 3.2. Al momento della notifica dell'uscita, ogni nave comunica anche la propria posizione. Tali comunicazioni sono effettuate di preferenza tramite fax (+224 30413660) o posta elettronica (cnspkaly@yahoo.fr) o, in subordine, via radio (codice di chiamata del Centro nazionale di sorveglianza e di protezione della pesca).
 - 3.3. Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza avere avvertito le competenti autorità guineane è considerata in infrazione.
 - 3.4. Il numero di fax e di telefono, come pure l'indirizzo e-mail, sono comunicati al momento del rilascio dell'autorizzazione di pesca.
4. Procedure di controllo
 - 4.1. I comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nelle acque guineane permettono l'accesso a bordo di qualsiasi funzionario della Guinea incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell'esercizio delle sue funzioni.
 - 4.2. La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.
 - 4.3. Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.
5. Controllo via satellite

Tutte le navi comunitarie che praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo saranno soggette a controllo satellitare secondo le disposizioni riportate nell'appendice 2. Tali disposizioni entrano in vigore il decimo giorno successivo alla notifica, effettuata dal governo della Guinea alla delegazione della Comunità europea in Guinea, dell'entrata in funzione del Centro nazionale di sorveglianza della pesca (CNSP) della Guinea.
6. Fermo
 - 6.1. Entro un termine massimo di 36 ore le autorità guineane competenti informano lo Stato di bandiera e la Commissione europea di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave comunitaria nelle zone di pesca della Guinea.

6.2. Allo Stato di bandiera e alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all'origine del fermo.

7. Verbale di fermo

7.1. L'autorità guineana competente compila un verbale di accertamento che è firmato dal comandante della nave.

7.2. Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell'infrazione che gli viene contestata. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l'ispettore appone la dicitura «rifiuto di firma».

7.3. Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità guineane. In caso di infrazione lieve l'autorità guineana competente può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l'attività di pesca.

8. Riunione di concertazione in caso di fermo

8.1. Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell'equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la Commissione europea e le competenti autorità guineane, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

8.2. Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L'armatore o il suo rappresentante è informato dell'esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

9. Risoluzione del fermo

9.1. Prima di avviare qualsiasi procedura giudiziaria si cerca di regolare la presunta infrazione nell'ambito di una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.

9.2. In caso di procedura transattiva l'importo dell'ammenda applicata è determinato in conformità della normativa vigente in Guinea.

9.3. Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l'armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità guineane una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell'ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell'infrazione.

9.4. La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione della procedura giudiziaria. Essa è svincolata non appena la controversia si risolve senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un'ammenda inferiore alla cauzione depositata, l'importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità guineane.

9.5. Il fermo della nave è revocato e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

- dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure
- dopo che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 9.3 sia stata depositata e accettata dalle competenti autorità guineane, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria.

10. Trasbordi

10.1. Le navi comunitarie che intendono trasbordare catture nelle acque guineane effettuano tale operazione nei porti e/o nella rada dei porti della Guinea.

10.2. Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità guineane, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

- il nome delle navi da pesca che effettuano il trasbordo,
- il nome, il numero IMO e la bandiera del cargo vettore,

- il quantitativo di ogni specie da trasbordare,
- la data e il luogo del trasbordo.

10.3. Il trasbordo è considerato come un'uscita dalla zona di pesca della Guinea. I comandanti delle navi devono trasmettere alle competenti autorità guineane le dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l'attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca della Guinea.

10.4. Nella zona di pesca della Guinea è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente in Guinea.

11. I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto della Guinea consentono agli ispettori di tale paese di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.

Appendici

1. Modulo di domanda di autorizzazione di pesca
2. Disposizioni applicabili al sistema di controllo delle navi via satellite (VMS) e coordinate della zona di pesca della Guinea
3. Giornale di bordo ICCAT

Appendice 1

MODULO DI DOMANDA DI LICENZA DI ARMAMENTO PER LA PESCA

Spazio riservato all'amministrazione	Osservazioni
Nazionalità:
Numero di licenze:
Data della firma:
Data di rilascio:

RICHIEDENTE

Ragione sociale:

Numero del registro di commercio:

Cognome e nome del responsabile:

Data e luogo di nascita:

Professione:

Indirizzo:

.....

Numero dei dipendenti:

Nome e indirizzo del raccomandatario:

.....

.....

NAVE

Tipo di nave: Numero di immatricolazione:

Nuovo nome: Nome precedente:

Data e luogo di costruzione:

Nazionalità di origine:

Lunghezza: Larghezza: Altezza:

Stazza lorda: Stazza netta:

Materiale di costruzione:

Marca del motore principale: Tipo: Potenza in CV:

Elica: A passo fisso: A passo variabile: Ugello:

Velocità:

Indicativo di chiamata: Frequenza:

Elenco degli strumenti di individuazione, di navigazione e di trasmissione:

Radar: Sonar: Scandaglio lima da sughero, scandaglio per pesca a strascico:

VHF: BLU (Banda laterale unica): Navigazione via satellite: Altri:

Numero di marittimi:

MODO DI CONSERVAZIONE

Ghiaccio: Ghiaccio + refrigerazione:

Congelamento: in salamoia: a secco: in acqua di mare refrigerata:

Potenza frigorifera totale (FG):

Capacità di congelamento (24 ore) in tonnellate:

Capacità di stivaggio:

TIPO DI PESCA

A. Pesca demersale

Demersale costiera: Demersale profonda:

Tipo di rete da traino: per cefalopodi: per gamberetti: per pesci:

Lunghezza della rete da traino: Lunghezza della lima da sughero:

Dimensioni di maglia nel sacco della rete:

Dimensioni di maglia nei bracci:

Velocità di pesca al traino:

B. Pesca dei grandi pelagici (navi tonniere)

Con lenze a canna: Numero di canne:

Con rete da circuizione: Lunghezza della rete: Altezza:

Numero di vasche: Capacità (tonnellate):

C. Pesca con palangari e nasse

di superficie: di fondo:

Lunghezza della lenza: Numero di ami:

Numero di lenze:

Numero di nasse:

IMPIANTI A TERRA

Indirizzo e numero di autorizzazione:

.....

Ragione sociale:

Attività:

Commercio ittico all'ingrosso all'interno: all'esportazione:

Tipo e numero di licenza di grossista:

Descrizione degli impianti di lavorazione e di conservazione:

.....

.....

.....

.....

.....

Numero di dipendenti:

NB: Per ogni risposta affermativa apporre una crocetta nell'apposita casella.

Osservazioni tecniche

Autorizzazione del ministero della Pesca

Appendice 2

Le parti si consulteranno successivamente in sede di commissione mista per definire le disposizioni applicabili al sistema di controllo delle navi via satellite (VMS) e le coordinate della zona di pesca della Guinea.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2009

recante nomina di un giudice del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

(2009/474/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 225 A,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 140 B,

considerando quanto segue:

- (1) Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea («Tribunale della funzione pubblica») è stato istituito con decisione 2004/752/CE, Euratom del Consiglio ⁽¹⁾. Detta decisione ha aggiunto, a tal fine, un allegato al protocollo sullo statuto della Corte di giustizia («allegato I dello statuto della Corte di giustizia»).
- (2) Con decisione 2005/150/CE, Euratom ⁽²⁾, il Consiglio ha fissato i requisiti e le modalità per la presentazione e l'esame delle candidature al fine della nomina dei giudici del Tribunale della funzione pubblica, come previsto all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato I dello statuto della Corte di giustizia.
- (3) Con decisione 2005/49/CE, Euratom ⁽³⁾, il Consiglio ha deciso le norme di funzionamento del comitato previsto all'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I dello statuto della Corte di giustizia («comitato»).
- (4) A seguito delle dimissioni di uno dei giudici del Tribunale della funzione pubblica, un pubblico appello alla presentazione di candidature per la nomina a giudice presso il Tribunale della funzione pubblica per il periodo dal 1o settembre 2009 al 31 agosto 2015 è stato pubblicato il 6 marzo 2009 ⁽⁴⁾.
- (5) Il comitato si è riunito il 26 marzo, il 7 maggio, il 25 e 26 maggio 2009. Al termine dei suoi lavori ha messo a punto il parere e l'elenco previsti all'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato I dello statuto della Corte di giustizia.

(6) In virtù dell'articolo 225 A, quarto comma, del trattato CE e dell'articolo 140 B, quarto comma, del trattato CEEA, i giudici del Tribunale della funzione pubblica sono nominati dal Consiglio.

(7) Occorre quindi nominare una persona tra quelle figuranti nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato I dello statuto della Corte di giustizia, assicurando una composizione equilibrata del Tribunale secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati, come previsto all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato I, dello statuto della Corte di giustizia,

DECIDE:

Articolo 1

Maria Isabel ROFES i PUJOL è nominata giudice presso il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea per un periodo di sei anni, dal 1o settembre 2009 al 31 agosto 2015.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 2009.

*Per il Consiglio**Il presidente*

E. JANOTA

⁽¹⁾ GU L 333 del 9.11.2004, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 50 del 23.2.2005, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 21 del 25.1.2005, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU C 53 del 6.3.2009, pag. 15.

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

AZIONE COMUNE 2009/475/PESC DEL CONSIGLIO

dell'11 giugno 2009

relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 marzo 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/190/PESC relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX ⁽¹⁾. Tale azione comune, successivamente modificata e prorogata, scade il 30 giugno 2009.
- (2) Il 24 marzo 2009 il Comitato politico e di sicurezza ha convenuto di prorogare EUJUST LEX di altri dodici mesi fino al 30 giugno 2010. Durante tale periodo EUJUST LEX, oltre a proseguire la sua attività principale, dovrebbe condurre una fase pilota che includa attività in Iraq.
- (3) L'importo di riferimento finanziario pari a 10 milioni di EUR previsto nell'azione comune 2005/190/PESC è stato completato da un importo di 11,2 milioni di EUR nell'azione comune 2006/708/PESC del Consiglio ⁽²⁾ e da un importo di 7,2 milioni di EUR nell'azione comune 2008/304/PESC del Consiglio ⁽³⁾ al fine di coprire le spese connesse a EUJUST LEX fino al 30 giugno 2009. È opportuno prevedere un nuovo importo di riferimento finanziario a copertura delle spese connesse alla nuova missione per il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010.
- (4) Il mandato della missione è attuato in un contesto di sicurezza che potrebbe deteriorarsi e che potrebbe nuocere agli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC), definiti all'articolo 11 del trattato.
- (5) La struttura di comando e controllo della missione dovrebbe lasciare impregiudicata la responsabilità contrattuale del capomissione nei confronti della Commissione per l'esecuzione del bilancio della missione,

Articolo 1

Missione

1. L'Unione europea istituisce la missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX.
2. EUJUST LEX opera conformemente agli obiettivi e alle altre disposizioni contenuti nel mandato della missione che figura nell'articolo 2.

Articolo 2

Mandato della missione

1. EUJUST LEX risponde alle impellenti necessità dell'ordinamento giudiziario penale iracheno mediante la formazione dei funzionari di livello medio e alto nella gestione ad alto livello e nell'indagine penale. Tale formazione intende migliorare la capacità, il coordinamento e la collaborazione delle diverse componenti dell'ordinamento giudiziario penale iracheno.
2. EUJUST LEX promuove una più stretta collaborazione tra i vari attori dell'ordinamento giudiziario penale iracheno, potenzia la capacità di gestione dei responsabili ad alto livello e ad alto potenziale provenienti anzitutto dalla polizia e dai sistemi giudiziario e penitenziario e migliora le capacità e le procedure in materia di indagini penali, nel pieno rispetto dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo.
3. Le attività di formazione sono realizzate nell'UE e in Iraq o nella regione e EUJUST LEX dispone di un ufficio di collegamento a Baghdad. Nel periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, EUJUST LEX avvierà una fase pilota di attività in Iraq, comprese attività di consulenza strategica, attività d'inquadramento ai fini di follow-up e attività di formazione, purché le condizioni di sicurezza e le risorse lo permettano.

⁽¹⁾ GU L 62 del 9.3.2005, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 291 del 21.10.2006, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 105 del 15.4.2008, pag. 10.

Tenendo conto dell'evoluzione ulteriore delle condizioni di sicurezza in Iraq e della disponibilità di infrastrutture adeguate, il Consiglio esamina i risultati della fase pilota e decide in merito al futuro della missione dopo il 30 giugno 2010.

4. Per l'intera durata della missione è sviluppato un efficace partenariato strategico e tecnico con gli omologhi iracheni, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione dei programmi durante la fase di pianificazione. È inoltre necessario un coordinamento per la selezione, l'esame, la valutazione, il seguito e il coordinamento del personale che segue la formazione, affinché gli iracheni possano assimilarne rapidamente i contenuti. Nelle fasi di pianificazione e operativa è altresì necessario uno stretto coordinamento tra EUJUST LEX e gli Stati membri che impartiscono la formazione, coinvolgendo le missioni diplomatiche in Iraq degli Stati membri interessati e in collegamento con gli Stati membri che dispongono di un'esperienza attuale nel dispensare una formazione attinente alla missione.

5. EUJUST LEX è sicura, indipendente e distinta ma è complementare ed apporta valore aggiunto alle iniziative del governo dell'Iraq e della comunità internazionale, soprattutto quelle delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti d'America, e sviluppa altresì sinergie con le pertinenti attività della Comunità e degli Stati membri. Al riguardo, EUJUST LEX deve tenersi in contatto con le autorità irachene competenti e gli Stati membri che attualmente realizzano progetti di formazione.

Articolo 3

Struttura

EUJUST LEX è strutturata in linea di principio nel modo seguente:

- a) il capomissione;
- b) un ufficio di coordinamento a Bruxelles;
- c) un ufficio di collegamento a Baghdad;
- d) strutture di formazione, formatori ed esperti messi a disposizione dagli Stati membri e coordinati da EUJUST LEX.

Questi elementi sono sviluppati nel concetto operativo (CONOPS) e nel piano operativo (OPLAN).

Articolo 4

Comandante civile dell'operazione

1. Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta è il comandante civile dell'operazione di EUJUST LEX.
2. Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico di EUJUST LEX.
3. Il comandante civile dell'operazione assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio e di quelle del

CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione.

4. Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione dell'UE. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell'operazione il controllo operativo del personale, delle squadre e delle unità.

5. Il comandante civile dell'operazione assume la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'UE sia correttamente assolto.

Articolo 5

Capomissione

1. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro delle operazioni.

2. Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell'operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.

3. Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione, compreso l'ufficio di coordinamento di Bruxelles e l'ufficio di collegamento di Baghdad, per la condotta efficace di EUJUST LEX, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell'operazione.

4. Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine il capomissione sottoscrive un contratto con la Commissione.

5. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

6. Il capomissione rappresenta EUJUST LEX e assicura un'adeguata visibilità della missione.

Articolo 6

Personale

1. Il personale di EUJUST LEX è coerente per entità e competenze con il mandato della missione di cui all'articolo 2 e con la struttura di cui all'articolo 3.

2. Il personale di EUJUST LEX è distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'UE. Ogni Stato membro sostiene i costi relativi al personale di EUJUST LEX da esso distaccato, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le spese di viaggio definiti nella scheda finanziaria.

3. Il personale internazionale e locale può essere assunto anche su base contrattuale, in funzione delle necessità.

4. Tutto il personale assolve i propri compiti operando nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 7

Status del personale

1. Ove richiesto, lo status del personale di EUJUST LEX compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento di EUJUST LEX, è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tale accordo a suo nome.

2. Lo Stato membro o l'istituzione dell'UE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali richieste di indennizzo connesse al distacco presentate dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato membro o l'istituzione dell'UE in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

Articolo 8

Catena di comando

1. EUJUST LEX dispone di una catena di comando unificata, in quanto operazione di gestione delle crisi.

2. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica di EUJUST LEX.

3. Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'SG/AR, è il comandante di EUJUST LEX a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4. Il comandante civile dell'operazione riferisce al Consiglio tramite l'SG/AR.

5. Il capomissione esercita il comando e il controllo di EUJUST LEX a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante civile dell'operazione.

Articolo 9

Controllo politico e direzione strategica

1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti a tal fine, a norma dell'articolo 25 del trattato.

2. Tale autorizzazione include il potere di modificare il CO-NOPS e l'OPLAN. Parimenti essa include il potere di adottare decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

3. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

4. Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante civile dell'operazione e del capomissione sulle questioni di loro competenza.

Articolo 10

Sicurezza

1. Il comandante civile dell'operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per EUJUST LEX a norma degli articoli 4 e 8 e in coordinamento con il Servizio di sicurezza del Consiglio.

2. Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'operazione e dell'osservanza delle norme minime di sicurezza applicabili all'operazione, in linea con la politica dell'Unione europea in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea e relativi documenti giustificativi.

3. Per quanto riguarda gli elementi della missione che sono realizzati negli Stati membri, lo Stato membro ospitante adotta tutte le misure necessarie e appropriate per garantire la sicurezza dei partecipanti e dei formatori sul suo territorio.

4. Per l'ufficio di coordinamento a Bruxelles, le misure necessarie e appropriate sono organizzate dal Servizio di sicurezza dell'SGC in collaborazione con le autorità dello Stato membro ospitante.

5. Se la formazione ha luogo in uno Stato terzo, l'UE, con la partecipazione degli Stati membri interessati, chiede alle autorità dello Stato terzo di adottare le disposizioni appropriate relative alla sicurezza dei partecipanti e dei formatori o degli esperti sul suo territorio.

6. EUJUST LEX ha un proprio responsabile della sicurezza che riferisce al capomissione.

7. Il capomissione si consulta con il CPS sulle questioni di sicurezza concernenti lo spiegamento della missione secondo le istruzioni impartite dall'SG/AR.

8. I membri, i formatori e gli esperti di EUJUST LEX sono sottoposti a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza organizzata dal Servizio di sicurezza del SGC e, se del caso, a una visita medica prima dello spiegamento o di un viaggio in Iraq.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

9. Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione di EUJUST LEX, in particolare dell'ufficio di collegamento, del personale, dei formatori e degli esperti che si recano in Iraq o che viaggiano all'interno di tale paese un alloggio sicuro, giubbotti antiproiettile e una stretta protezione e altri requisiti in materia di sicurezza, se del caso, all'interno dell'Iraq. A tal fine, il capomissione può concludere opportuni accordi con gli Stati membri o le autorità locali, se necessario.

Articolo 11

Disposizioni finanziarie

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010 è pari a 10,8 milioni di EUR.

2. La spesa finanziata dall'importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità. Se parte della formazione ha luogo in paesi terzi, la partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di paesi terzi. In tal caso i beni e i servizi acquisiti per EUJUST LEX possono provenire anche da paesi terzi.

3. Alla luce della specifica situazione irachena in termini di sicurezza, i servizi a Baghdad e nelle altre parti del paese, se del caso, sono prestati tramite i contratti stipulati dal Regno Unito, dagli altri Stati membri, se del caso, o tramite gli accordi conclusi con le autorità irachene con le società che prestano e fatturano tali servizi. La dotazione finanziaria di EUJUST LEX copre le spese in questione. Il Regno Unito o altri Stati membri interessati, in consultazione con il capomissione, trasmettono al Consiglio opportune informazioni su tali spese.

4. Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione, da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

5. Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi di EUJUST LEX, compresa la compatibilità delle attrezzature.

6. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

7. L'attrezzatura e le forniture per l'ufficio di coordinamento a Bruxelles sono acquistate o affittate a nome dell'UE.

Articolo 12

Coordinamento

1. Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione della Commissione ai fini della coerenza dell'azione dell'UE a sostegno dell'Iraq.

2. Il capomissione si coordina strettamente con la presidenza dell'UE in loco e altri capomissione dell'UE.

3. Il capomissione collabora con gli altri attori internazionali presenti nel paese, in particolare le Nazioni Unite.

Articolo 13

Comunicazione di informazioni classificate

L'SG/AR è autorizzato a diffondere allo Stato ospitante e alle Nazioni unite, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'operazione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.

Articolo 14

Vigilanza

La capacità di vigilanza è attivata per EUJUST LEX.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore il 1° luglio 2009.

Essa scade il 30 giugno 2010.

Articolo 16

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

G. SLAMEČKA

2009/473/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 maggio 2009, concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea** 31

Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea 33

Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica di Guinea e la Comunità europea 35


2009/474/CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 9 giugno 2009, recante nomina di un giudice del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea** 56

III *Atti adottati a norma del trattato UE*

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

- ★ **Azione comune 2009/475/PESC del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX** 57



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>